

## Statuto della Fondazione per la Medicina Personalizzata

### Art. 1 - Costituzione

Per iniziativa di "AISCUP" (Associazione Italiana per lo Studio e la Cura del Paziente Oncologico)-ONLUS" è costituita una Fondazione di partecipazione denominata "Fondazione per la Medicina Personalizzata". La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS". La Fondazione persegue le proprie finalità su tutto il territorio della Repubblica italiana e a livello internazionale, qualora specifici progetti di ricerca richiedano la partecipazione di soggetti dotati di particolari competenze in Paesi esteri.

### Art. 2 - Scopo

La Fondazione è aconfessionale e apartitica, non ha scopo di lucro, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, svolta direttamente dalla Fondazione medesima o affidata ad Università, Enti di Ricerca ed altre Fondazioni che la svolgono direttamente secondo le modalità stabilite dal DPR 20 marzo 2003, n. 135 emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

A tale scopo la Fondazione si propone di svolgere attività di ricerca sanitaria a beneficio della collettività diffusa nel settore biomedico, con particolare, ma non esclusivo, riguardo alla ricerca applicata in campo pre-clinico e clinico nei settori di interesse della Medicina Personalizzata.

La Fondazione si impegna a divulgare e mettere a disposizione della collettività diffusa i risultati delle sperimentazioni cliniche e degli studi scientifici, comunque condotti, al fine di ampliare il patrimonio delle conoscenze scientifiche condivise.

A tal fine, avvalendosi anche di prestazioni volontarie e gratuite, la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività istituzionali:

- mettere a punto, progettare e condurre, studi pre-clinici e studi clinici di fase da I a IV per favorire e migliorare la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie, con particolare riguardo ai temi della medicina personalizzata;
- partecipare a progetti volti allo sviluppo ed alla produzione di nuovi farmaci e di nuovi regimi terapeutici;
- coordinare e/o partecipare a studi clinici multicentrici;
- supportare progetti di ricerca nel campo della medicina, sia di base che traslazionale;
- incentivare la realizzazione di forme e modelli di ricerca;
- sostenere la formazione e la cultura della prevenzione;
- favorire lo sviluppo dell'innovazione tecnologica nell'ambito della Medicina Personalizzata;

Referente preferenziale, anche se non vincolante, per le attività della Fondazione è l'Associazione fondatrice "A.I.S.Cu.P" (Associazione Italiana per lo Studio e la Cura del Paziente Oncologico)".

La Fondazione può svolgere la sua attività sia sul territorio nazionale che all'estero.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi natura necessari, purché coerenti con gli scopi istituzionali e volti a realizzare attività istituzionali o ad esse direttamente connesse. Con le medesime limitazioni potrà inoltre aderire ad associazioni, confederazioni, istituzioni nazionali ed internazionali operanti nei propri settori di attività o affini, e stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, nonché istituire altre Fondazioni, Associazioni, sezioni, unità o filiali, e assumere partecipazioni, anche costituendo o concorrendo alla costituzione degli enti, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia di ONLUS.

In tale ambito, in particolare la Fondazione potrà:

- essere titolare di diritti d'autore, di brevetti e di qualunque altro diritto riveniente dai prodotti dell'ingegno e potrà concederli in uso a terzi con o senza corrispettivo, il tutto nell'ottica della finalità della solidarietà sociale;
- promuovere e/o realizzare iniziative scientifiche, quali ad esempio congressi, riunioni, conferenze, meeting, seminari, pubblicazioni relative alla propria attività istituzionale. La Fondazione non potrà svolgere attività editoriale.

La Fondazione si propone, inoltre, di attivarsi per:

- avviare una struttura, anche virtuale, di laboratori di ricerca che consentano di ottimizzare le connessioni tra ricercatori di ogni ordine e grado, sia a livello nazionale che internazionale;
- promuovere, sostenere e sviluppare iniziative atte a favorire la preparazione culturale delle diverse unità di ricerca anche esterne alla fondazione;
- istituire collaborazioni stabili nel campo della ricerca scientifica con organizzazioni nazionali ed internazionali.

#### Art. 3 - Sede

La Fondazione ha sede in Genova, Via Goffredo Mameli civico n. 3/1.

La Fondazione potrà costituire altre sedi operative ed uffici di rappresentanza, oltre a Sedi di coordinamento macroregionali o strutture dedicate alla ricerca in specifici campi disciplinari.

#### Art. 4 - Durata ed estinzione

La Fondazione è costituita senza limiti di durata e si estingue per le cause previste dalla legge.

In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, una volta nominato il liquidatore da parte del CdA il patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art. 5 - Patrimonio e gestione

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal contributo in denaro conferito dal Fondatore all'atto della costituzione;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a seguito di lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali, ed a qualsiasi altro titolo, e che siano espressamente destinati al suo patrimonio;
- da contributi, sovvenzioni e finanziamenti versati da Enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, istituzioni internazionali e comunitarie, soggetti italiani e stranieri, destinati espressamente al suo patrimonio;
- da eventuali entrate o acquisizioni a qualsiasi altro titolo conseguite, nel rispetto della normativa Onlus, nonché dagli ulteriori redditi derivanti dal patrimonio e dalle proprie attività, che il Consiglio di Amministrazione disponga di destinare a incremento del patrimonio.

La Fondazione attinge i mezzi necessari per il perseguimento dei suoi fini:

- dai proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui al capo precedente;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a seguito di lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali, ed a qualsiasi altro titolo, e che non siano destinati al suo patrimonio;
- da contributi, sovvenzioni e finanziamenti versati da Enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, istituzioni internazionali e comunitarie, soggetti italiani e stranieri, che non siano destinati al suo patrimonio;
- da eventuali entrate o acquisizioni a qualsiasi altro titolo conseguite, nei limiti stabiliti dalla normativa Onlus, nonché dagli ulteriori redditi derivanti dal patrimonio e dalle proprie attività, che non siano stati espressamente destinati ad incrementare il patrimonio su disposizione del Consiglio di Amministrazione;

- dalle eventuali riconversioni del patrimonio di cui al capo precedente, attuate dietro motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

#### Art. 6 - Fondatore

L'Associazione "AISCUP" (Associazione Italiana per lo Studio e la Cura del Paziente Oncologico)-ONLUS" è il Fondatore, che ha dato impulso alla costituzione della Fondazione, e ha partecipato all'atto costitutivo.

#### Art. 7 - Partecipanti

Sono membri Partecipanti della Fondazione tutte le persone fisiche che svolgono attività documentata nel campo della Medicina Personalizzata, dopo valutazione e accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione della domanda presentata al Presidente della Fondazione. Il giudizio del Consiglio di Amministrazione è insindacabile.

Su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea dei Partecipanti, possono essere nominati Partecipanti Onorari coloro che abbiano apportato contributi di alto livello allo sviluppo o alla diffusione della Medicina Personalizzata.

Tutti i Partecipanti possono essere eletti componenti del Consiglio Direttivo e hanno diritto di voto in Assemblea dei Partecipanti su tutti gli argomenti dell'ordine del giorno.

I Partecipanti possono proporre studi clinici alla Fondazione. Nel caso il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ritenga che lo studio proposto sia fattibile e di interesse, e quindi decida di realizzarlo provvedendo alla sua conduzione, i ricercatori proponenti ne assumono il ruolo di Principal Investigator, secondo le linee guida della buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche. Per la valutazione dello studio il Consiglio di Amministrazione dovrà verificare anche la fattibilità economica dello stesso. A tal fine il proponente dovrà previamente identificare le risorse necessarie per lo svolgimento dello studio, nonché predisporre un dettagliato budget dei costi. Una volta che lo studio, e la sua copertura economica, sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione, il Tesoriere, d'accordo con il Presidente, potrà assolvere ai diversi impegni economici rientranti nella autorizzazione concessa dal Consiglio di Amministrazione, senza ulteriori specifici atti autorizzativi, purché le entrate procedano come indicato dal proponente, e/o i costi rispettino il budget presentato.

Ulteriori modalità operative potranno essere meglio definite da uno o più regolamenti redatti dal Consiglio di Amministrazione

#### Art. 8 - Esclusione e recesso dei Partecipanti

Il Partecipante, può essere escluso dalla Fondazione o dichiarato decaduto a seguito di delibera assunta all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione, qualora venga meno agli impegni da lui assunti nei confronti della Fondazione, ovvero ponga in essere atteggiamenti contrastanti con le finalità della Fondazione stessa, oppure si sia reso responsabile di atti dannosi o di azioni disonorevoli o di pregiudizio per l'interesse della Fondazione.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte, fra le quali è ricompresa la conduzione fino alla conclusione degli eventuali studi di cui siano Principal Investigator.

#### Art. 9 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Partecipanti;

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico, se istituito;
- il Collegio dei Revisori Legali.

#### Art. 10 - Assemblea dei Partecipanti

L'Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i Partecipanti, ordinari e Onorari, in essere al momento della riunione, ognuno dei quali ha diritto all'elettorato attivo e passivo; ogni partecipante ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'aggiornamento sull'attività della Fondazione, e comunque quando necessario per l'elezione dei rappresentanti dei Partecipanti negli organi della Fondazione. L'Assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta ne sia richiesta la convocazione da almeno un terzo di Partecipanti, con specifica indicazione degli argomenti da trattare, sempreché rientrino nelle competenze dell'Assemblea.

L'assemblea delibera in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Partecipanti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Partecipanti presenti. La seconda convocazione deve essere successiva di almeno 24 ore rispetto alla prima convocazione.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea dei Partecipanti si riunisce dietro convocazione da parte del rappresentante dei Partecipanti nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione, o in caso di sua mancanza o inerzia, da parte del Presidente della Fondazione; la convocazione deve avvenire con comunicazione scritta indicante data, luogo ed ora della convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno della stessa.

La convocazione dell'Assemblea può avvenire mediante qualsiasi mezzo (lettera ordinaria, raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica) con invio almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso verrà spedito o trasmesso ad uno dei recapiti che il Partecipante dovrà specificare all'atto della sua accettazione. I Partecipanti sono tenuti a dare comunicazione della variazione dei propri recapiti.

Le Assemblee si intendono validamente costituite, anche senza preavviso di convocazione, qualora sia presente la totalità dei Partecipanti, ed almeno un amministratore e un revisore, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- elegge il rappresentante dei Partecipanti nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- elegge i componenti del Collegio dei Revisori Legali;
- elegge il rappresentante dei Partecipanti nel Comitato Scientifico, se istituito, stante la sua necessaria competenza tecnica;
- esprime pareri consultivi sull'indirizzo delle linee generali dell'attività della Fondazione ogni qualvolta richiesto dal Consiglio di Amministrazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un Presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

#### Art. 11 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- tre membri, nominati in sede di costituzione dal Fondatore;
- ulteriori membri cooptati dai membri nominati in sede di costituzione, fino ad un massimo di tre;
- un componente nominato dall'Assemblea dei Partecipanti.

I membri nominati in sede di costituzione rimarranno in carica fino a dimissioni, permanente impedimento o decesso; il componente nominato dall'Assemblea dei partecipanti, nonché i componenti cooptati, rimarranno in carica, indipendentemente dalla data della loro nomina, fino alla data della riunione di

approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di ogni tre, conteggiati a partire dalla costituzione della Fondazione, salvo il caso della sopravvenuta mancanza di Partecipanti, che comporterà l'immediata decadenza del componente del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea dei Partecipanti.. Il membro elettivo del Consiglio di Amministrazione è rieleggibile, così come i membri cooptati possono esserlo anche più volte consecutive.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, venga a mancare uno dei membri del Consiglio di Amministrazione nominati in sede di costituzione, lo stesso Consiglio di Amministrazione nominerà, su proposta del Presidente (o, in caso di decadenza del Presidente, su proposta del membro più anziano anagraficamente del Consiglio) e con voto favorevole dei restanti membri del Consiglio di Amministrazione nominati in sede di costituzione, un nuovo membro, che rimarrà in carica fino a dimissioni, permanente impedimento o decesso.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, nel corso del mandato venga a mancare il componente del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea dei Partecipanti, la stessa Assemblea dei Partecipanti nominerà il nuovo componente, che rimarrà in carica fino al termine del mandato del componente sostituito.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, venga a mancare uno dei membri del Consiglio di Amministrazione nominati per cooptazione, lo stesso Consiglio di Amministrazione nominerà, su proposta del Presidente, un nuovo membro, che rimarrà in carica fino al termine del mandato del componente sostituito.

Nel caso in cui un componente elettivo o nominato per cooptazione del Consiglio di Amministrazione sia chiamato a ricoprire incarichi analoghi in enti di diritto privato aventi scopi in potenziale conflitto di interesse con quelli della Fondazione, l'eventuale prosecuzione dell'incarico potrà essere disciplinata con apposito regolamento di cui infra.

L'amministrazione della Fondazione per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione intesi a conseguire le finalità della Fondazione è affidata al Consiglio di Amministrazione, cui spettano tutti i poteri e le funzioni che non siano espressamente riservate dalla legge, dall'atto costitutivo e/o dallo statuto ad altri organi, salva l'acquisizione nei casi previsti del parere non vincolante del Comitato Scientifico, se istituito, e/o dell'Assemblea dei Partecipanti. Fatte salve le norme di legge e le previsioni del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione può approvare uno o più appositi regolamenti, nei quali siano analiticamente precisate le modalità operative della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio ambito un Presidente, secondo quanto stabilito dal successivo art. 12, e può nominare, ove lo riterrà opportuno ed eventualmente meglio specificandone i ruoli in uno o più regolamenti, un Vice Presidente e un Segretario. Spetta a insindacabile giudizio del Presidente, che si avvarrà del suo ausilio, la nomina del Tesoriere. Tutti resteranno in carica per lo stesso periodo di durata del Consiglio di Amministrazione come sopra specificato, e saranno rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi membri, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, parte delle proprie attribuzioni, specificando i limiti della delega. Nel caso intenda delegare collegialmente alcuni dei suoi membri, a formare un Comitato Esecutivo, dovrà definire le modalità di funzionamento dello stesso.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. In caso di suo impedimento o assenza provvedono a convocare e/o presiedere le riunioni il Vice Presidente, qualora eletto, o altrimenti il Consigliere più anziano.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto, ma comunque almeno due volte all'anno. Il Consiglio deve altresì essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due Consiglieri o lo ritenga opportuno il Presidente.

L'avviso di convocazione, contenente data, luogo ed ora della convocazione, oltre all'ordine del giorno con gli argomenti da trattare è trasmesso con qualunque mezzo, quale ad esempio lettera ordinaria, raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica (e-mail), telegramma, avviso consegnato manualmente. La convocazione deve avvenire 5 giorni prima della data fissata per la riunione e almeno due in caso di urgenza e deve essere recapitata anche ai Revisori.

Il Consiglio di Amministrazione può comunque validamente costituirsi anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, purché sia rappresentato l'intero Consiglio, nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, e sia presente almeno un revisore.

Salvo quando diversamente previsto dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la metà di tutti i suoi componenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei suoi componenti presenti. La seconda convocazione deve essere successiva di almeno 24 ore rispetto alla prima convocazione.

Salvo quando diversamente previsto dal presente Statuto, le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, escludendo dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale la proposta a cui accede il voto del Presidente. Nel caso di modifiche del presente statuto, ai sensi del successivo art. 17, è tuttavia richiesta la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

E' ammessa la possibilità che la riunione possa svolgersi anche in più luoghi mediante teleconferenza o videoconferenza, e ciò a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno; in tal caso la sede dell'adunanza è quella ove si trova il Presidente.

#### Art. 12 - Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti nel corso della sua prima riunione, e rimarrà in carica fino a dimissioni, permanente impedimento o decesso.

La rappresentanza della Fondazione in giudizio (in qualsiasi sede e grado ed innanzi a qualsiasi Autorità Giudicante, anche amministrativa, con espressa facoltà di nominare avvocati, difensori abilitati, procuratori alle liti e consulenti tecnici), la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e la firma sociale (comprensive della facoltà di riscuotere e quietanzare e di rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti) spettano al Presidente per tutti gli atti, affari ed operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nessuno escluso ed eccettuato; spettano pure a quegli altri Consiglieri ai quali fossero stati delegati poteri dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 11, nei limiti dei poteri così delegati.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, dà attuazione alle sue delibere, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dalla Fondazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, operare sugli stessi e procedere agli incassi. Il Presidente è responsabile del sito internet della Fondazione.

Il Presidente può assumere, riferendone al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione successiva, qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza, ivi compresa la nomina di procuratori speciali anche alle liti, attive e passive, di qualunque genere, anche arbitrali.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, i poteri predetti sono esercitati dal Vice Presidente, qualora eletto, o altrimenti dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente, a suo insindacabile giudizio, individuerà lo studio di dottori Commercialisti che seguiranno le attività contabili della Fondazione.

#### Art. 13 - Comitato Scientifico

Ove ritenuto opportuno e/o necessario può essere istituito un Comitato Scientifico, organo consultivo della Fondazione, nominato dal Consiglio di Amministrazione. La sua composizione ed il suo funzionamento saranno stabiliti in apposito regolamento definito dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art. 11; tale regolamento dovrà comunque prevedere la presenza di un rappresentante dei Partecipanti tra i componenti del Comitato Scientifico come previsto dall'articolo 10. I componenti del Comitato Scientifico possono essere chiamati, anche singolarmente, a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione per fornire gli elementi di conoscenza ritenuti opportuni.

#### Art. 14 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è formato da due componenti, nominati dall'assemblea dei Partecipanti. Nel caso in cui l'assemblea dei Partecipanti manchi, alla nomina del Collegio provvederà il Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Collegio, dovranno essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

L'emolumento dei Revisori medesimi sarà stabilito tenuto conto di quanto previsto dalle tariffe professionali già vigenti dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili fatto comunque salvo il dispositivo di cui all'articolo 10, comma 6, lettera c) del D. Lgs. 460/1997.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

I Revisori assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, se istituito, e del Comitato Scientifico senza diritto di voto e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio dei Revisori dura in carica, parimenti a quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione, fino alla data della riunione di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di ogni tre, conteggiati a partire dalla costituzione della Fondazione,. I suoi componenti possono essere riconfermati.

In luogo del Collegio dei Revisori può essere nominata con identiche attribuzioni una Società di Revisione.

Nel caso di cessazione di un revisore durante il mandato colui che lo ha nominato provvede al suo reintegro. Il nuovo revisore rimane in carica fino alla data in cui doveva scadere il mandato del revisore che egli ha sostituito.

#### Art. 15 - Gratuità delle cariche

Salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione tutte le cariche sono gratuite, eccetto quelle dei Revisori, per i quali valgono le vigenti tariffe professionali come meglio specificato al precedente art. 14. Le spese relative all'espletamento degli incarichi si intendono già autorizzate, e saranno rimborsate dietro presentazione della relativa documentazione, fatto comunque salvo il dispositivo di cui all'art.10, comma 6, lettera c, del D.lgs 460/1997.

#### Art. 16 - Esercizi e bilancio

L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio avrà comunque termine al 31 dicembre dell'anno in cui la Fondazione è costituita.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio consuntivo dell'anno precedente e redige la relazione illustrativa. Al bilancio consuntivo deve inoltre essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori

#### Art. 17 - Modifiche dello Statuto

Le modifiche del presente statuto, nei limiti consentiti dalla legge, potranno essere apportate dal Consiglio di Amministrazione mediante delibera assunta con il quorum specificato nell'art. 11 del presente statuto.

#### Art. 18 - Libri sociali

Le delibere dell'Assemblea dei Partecipanti, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo se istituito, del Comitato Scientifico se istituito, le deleghe dei poteri e le modifiche dei poteri di rappresentanza verranno fatti constare in uno o più libri regolarmente tenuti.

#### Art. 19 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.